



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA1M	1	2021	MC -SB	MC

**LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE ELETTORALI CON MODALITÀ TELEMATICA O MISTA
TELEMATICA E IN PRESENZA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
serviziosegreteria@conaf.it**

**Delibera del Consiglio Nazionale n. 288 del 24/06/2021
Approvato nella seduta di Consiglio del 24/06/2021**



IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;

Vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Vista la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Visto il DPR del 5 Giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.;

Visto il DPR del 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

Visto l'art. 31 del Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*» in ordine alle elezioni degli organi territoriali e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali al fine di prevedere anche le modalità telematiche delle relative procedure;

Visto il "Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematica e in presenza per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n° 10 il 31 Maggio 2021

Considerato che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto;

Viste le circolari CONAF n° 10,14,19 del 2009 e 23,24,41 del 2017

Vista la delibera 204 del 29 aprile 2021 in cui si affidava alla ditta **POLYAS GmbH**, con sede in Marie-Calm-Straße 1-5, 34131 Kassel il servizio di piattaforma elettronica per le votazioni degli ordini territoriali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Ritenuta l'opportunità di fornire indicazioni puntuali per le procedure elettorali telematiche per il rinnovo degli organi territoriali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali onde consentire sull'intero territorio nazionale un regolare e trasparente espletamento delle votazioni, che vedranno coinvolti tutti gli iscritti



**ADOTTA LE SEGUENTI LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE ELETTORALI CON MODALITÀ
TELEMATICA O MISTA TELEMATICA E IN PRESENZA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

Sommario

Definizioni.....	pag 4
Premessa	pag 5
A - Determinazione della modalità elettorale.....	pag 5
B - Fissazione della data di indizione delle elezioni.....	pag 6
C. Avviso di convocazione.....	pag 7
D. Candidature	pag 8
E. Costituzione del seggio elettorale.....	pag 9
F. Formulazione della scheda elettorale.....	pag 9
G - Procedura di votazione.....	pag 10
G1. Piattaforma informatica per il voto.....	pag 11
G2. Voto in presenza.....	pag 12
H Spoglio delle schede votate	pag 13
I Risultati delle elezioni. Proclamazione degli eletti.	pag 15
<i>Appendice Riferimenti normativi.....</i>	pag 16
<i>Allegati</i>	pag 24



Definizioni

- a) **Ordinamento professionale**, la L. 3/76 mod ed int dalla L. 152/92 e dal del DPR 328/2001 ed il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 e 152/92, per brevità di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, l'organo di governo del Ordine territoriale, per brevità di seguito denominato Consiglio dell'ODAF
- d) **Presidente CONAF**, il presidente del Consiglio nazionale;
- e) **Presidente ODAF**, Presidente dell'Ordine Territoriale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- f) **Iscritti, i Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art.3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Iunior e Forestali Iunior, Biotecnologo Agrario**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001;
- g) **Portale Istituzionale CONAF**, il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- h) **SIDAF**, Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, è l'Albo Unico Nazionale che costituisce l'anagrafe digitale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi dell'art. 3 del DPR 137/2012.
- i) **Regolamento**, fonte normativa secondaria, sottordinata rispetto alla legge nel sistema della gerarchia delle fonti, la cui emanazione costituisce una facoltà riconosciuta al potere esecutivo, Consiglio, per disciplinare lo svolgimento di un'attività;
- l) **Delibera di Consiglio**, l'atto deliberativo del Consiglio;
- m) **Domicilio Digitale** l'indirizzo di Posta elettronica certificata presso il quale la Pubblica amministrazione invia comunicazioni, atti e notificazioni ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale
- n) **PEC** Posta elettronica certificata
- o) **Voto elettronico o telematico** modalità di espressione del voto che comporta l'utilizzo di una rete telematica
- p) **Voto in presenza**: modalità tradizionale di espressione del voto che comporta la presenza di un seggio localizzato presso un luogo fisico
- q) **Elezione Mista** modalità di votazione che prevede giorni di voto elettronico o telematico e giorni di voto in presenza
- r) **Seggio telematico** Rete telematica organizzata al fine di permettere la espressione del voto elettronico da remoto
- s) **Seggio fisico** Luogo fisico che permette la espressione del voto in modalità tradizionale.



Premessa

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di fornire un supporto normativo e procedurale agli Ordini Territoriali dei dottori agronomi e dottori forestali per il rinnovo dei propri organi al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale la procedura di elezione con modalità telematica o con modalità mista (telematica e in presenza) dei consigli territoriali, quale misura urgente in materia di tutela della salute, in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti del contenuto della delega di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020 ed in applicazione del relativo Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n° 10 del 31 maggio 2021. Le previsioni del Regolamento integrano le disposizioni in materia elettorale della L3/76 e 152/1992 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni, derogandovi esclusivamente nei limiti del contenuto della delega di cui agli articoli 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica da parte degli aventi diritto, in tutto o in parte, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza secondo le procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 8 luglio 2005,

Il Regolamento approvato e pubblicato prevede la possibilità per gli Ordini Territoriali di scegliere la modalità idonea a garantire le condizioni di sicurezza nell'espletamento delle votazioni in presenza salvaguardando la possibilità di massima partecipazione al voto per tutti gli aventi diritto. Di seguito si riportano i passaggi procedurali delle elezioni degli Ordini Territoriali con le relative tempistiche dettate dalle normative richiamate e con riferimento alle circolari CONAF in materia elettorale

A - Determinazione della modalità elettorale.

Come previsto dal Regolamento pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia il 31 maggio 2021, il Consiglio dell'ordine sceglie le modalità di voto ed il numero di giorni da riservare eventualmente alla votazione in presenza con apposita deliberazione, previa verifica e attestazione della sussistenza di condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamentare in vigore. È possibile sostituire totalmente la votazione in presenza con la votazione telematica solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile qualsiasi affluenza ai seggi.

Nel caso in cui l'ordine scelga la modalità mista con voto telematico ed in presenza, è obbligatorio che le date previste per il voto telematico precedano il voto in presenza. Alla prima votazione, pertanto il primo giorno dovrà essere riservato al voto telematico ed il secondo giorno al voto in presenza; il numero di giorni da riservare al voto telematico per l'eventuale seconda e terza



convocazione è in funzione delle condizioni che garantiscono contemporaneamente la sicurezza sanitaria e la massima partecipazione al voto.

B - Fissazione della data di indizione delle elezioni

Il Consiglio dell'Ordine Territoriale, almeno **50 giorni prima della sua naturale scadenza**, delibera la fissazione della data di avvio della procedura elettorale che costituisce l'indizione delle elezioni (*cf* **Allegato 1**). Tale data può essere fissata discrezionalmente dall'Ordine tenendo conto che va rispettata la scadenza naturale del mandato e, quindi, la procedura elettorale dovrebbe preferibilmente concludersi prima o in coincidenza dello spirare del mandato del Consiglio uscente. L'indizione è da considerarsi quale data di inizio della procedura elettorale, la procedura amministrativa che inizia con l'indizione delle elezioni e si conclude con la proclamazione degli eletti.

La data di indizione delle elezioni individua per relazione la data della prima votazione e di conseguenza anche tutte le altre scadenze ed adempimenti.

A questo proposito è disponibile sul sito www.conaf.it alla sezione elezioni Ordini Territoriali 2021 un applicativo excel che a partire dalla data della scadenza del consiglio calcola in automatico le date di tutti gli altri adempimenti elettorali. Uno schema grafico degli adempimenti e delle relative scadenze è riportato in figura 1.

Con la stessa deliberazione il Consiglio identifica i giorni riservati al voto telematico e i giorni riservati al voto in presenza e nomina la Commissione elettorale che sovrintende alle operazioni di voto, scegliendo per ciascun seggio, tra gli iscritti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed almeno due scrutatori. Per valutare il numero degli scrutatori necessari appare utile tener conto delle modalità di voto e del fatto che durante le operazioni di voto il seggio fisico deve rimanere presidiato da almeno tre componenti.

Nel caso di elezioni mista, la Commissione elettorale è unica e sovrintende alle operazioni di voto

Nota bene

Caso a titolo puramente esemplificativo: Se il mandato dell'attuale Consiglio Provinciale in carica scade il 30 settembre 2021, la delibera che fissa l'indizione delle elezioni dovrà essere assunta in una seduta fissata **non oltre il 10 agosto 2021**. In tal caso:

- a) il termine di indizione potrebbe essere fissato per il 1 settembre 2021;
- b) la prima votazione dovrà avvenire il 15 settembre 2021;
- c) la comunicazione contenente l'avviso di convocazioni del corpo elettorale (vedi successivo paragrafo C) dovrà essere effettuata non oltre il 5 settembre 2021.

In tale ipotesi, ove sia necessario espletare anche la seconda e terza votazione, prevista dalla normativa in caso di mancato raggiungimento dei quorum dei votanti prescritti, per le quali sarebbero necessari gli ulteriori 9 giorni feriali immediatamente consecutivi alla prima votazione, si rientrerebbe sempre all'interno della scadenza naturale del mandato del Consiglio Provinciale, evitando, secondo una soluzione preferibile, **attività in prorogatio del Consiglio uscente**.



TIME LINE

ELEZIONI ORDINI TERRITORIALI

2021

DATA SCADENZA
CONSIGLIO 2017-2021
COINCIDE CON LA DATA
DI PROCLAMAZIONE

INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ALMENO 50 GIORNI PRIMA
DATA SCADENZA CONSIGLIO




Fig 1 Schema grafico adempimenti elettorali

Il Consiglio per la indizione delle elezioni può tenersi anche in videoconferenza.

Per una opportuna programmazione del voto telematico, l'Ordine territoriale è tenuto ad inviare in maniera tempestiva al CONAF il testo dell'avviso di convocazione contenente il calendario delle votazioni e le modalità di voto previste.

C. Avviso di convocazione.

Al fine dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, il corpo elettorale degli iscritti va avvisato dell'avvio della procedura elettorale e del suo svolgimento, con l'avviso di convocazione (*cf* **allegato 2**) L'avviso di convocazione delle elezioni viene spedito **almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione** al domicilio digitale dell'iscritto a mezzo PEC o per mezzo di posta raccomandata a tutti gli iscritti all'albo aventi diritto.

L'avviso è, altresì, inviato entro il predetto termine, al CONAF per la pubblicazione sul Portale Istituzionale CONAF. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Per i consigli dell'Ordine con un numero maggiore di cinquecento iscritti in luogo dell'avviso di convocazione a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata la notizia della convocazione può essere pubblicata almeno in un giornale, anche on line, per due volte consecutive fermi i termini di completamento della pubblicità elettorale, almeno 10 giorni prima della data della prima votazione.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora delle operazioni di voto nonché le procedure elettorali ed il numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data momento



dell'indizione e deve contenere altresì l'indicazione delle modalità di voto per le singole giornate di votazione. Il voto elettronico deve precedere quello in presenza.

Nell'avviso di convocazione si ritiene opportuno indicare anche le modalità ed i tempi di ricezione delle candidature: al riguardo, considerato che l'avviso viene inviato almeno dieci giorni prima della prima votazione e che il suo recepimento può avvenire anche successivamente, mentre le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a **sette giorni prima della data fissata per la prima votazione**, il tempo per la loro formulazione può essere estremamente limitato.

Per evitare che i tempi così ristretti per la formalizzazione delle candidature previsti dalla normativa, possano comprimere il diritto degli iscritti di esercitare l'elettorato passivo presentando la propria candidatura, ogni Consiglio può valutare l'opportunità di segnalare agli iscritti tale possibilità anche prima della formale indizione.

Nota bene

Suggerimenti per favorire la massima partecipazione alla votazione

*1) per ragioni di opportunità, legate alla migliore diffusione della notizia con congruo anticipo, l'Ordine provinciale può, già a seguito della seduta consiliare in cui ha fissato la data delle elezioni - così individuando anche per relationem le altre collegate (data della prima votazione, termine massimo di arrivo delle candidature, etc) - inviare un informale "pre-avviso" di convocazione del corpo elettorale; espressamente indicando che, quando sarà in grado di appurare anche il numero degli iscritti con diritto al voto (cioè alla data di indizione fissata) ed entro il termine di legge — **10 giorni prima della prima votazione** — sarà inviato l'avviso di convocazione formale, completo di ogni dato richiesto dalla normativa;*

2) poiché ricade sull'Ordine l'onere di dare la prova dell'effettivo invio delle comunicazioni, si consiglia di conservare le ricevute di avvenuta consegna delle pec, la ricevuta della lettera raccomandata A/R o di richiedere agli iscritti attestazione di avvenuto recapito. .

D. Candidature

Le candidature (*cf*r **Allegato 3**) sono ammesse **fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione**.

Le candidature vanno inviate a mezzo PEC al consiglio dell'Ordine Territoriale fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'Ordine Territoriale ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio telematico ed il seggio fisico per l'intera durata delle elezioni.

La Commissione Elettorale Territoriale acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, le candidature corredate da dichiarazione del candidato attestante:

- a) stato giuridico professionale (dipendente/non dipendente);
- b) di non avere svolto la funzione di consigliere dell'Ordine Territoriale nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;
- c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- d) di non avere alcuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell'Ordine Territoriale secondo quanto previsto dall'art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Nel caso non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sez. B dell'Albo ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sez. B tutti i Consiglieri sono eletti tra i candidati alla sezione A. Nel caso in cui non sono state presentate candidature da



parte di iscritti alla sez A ciascun iscritto è eleggibile. Il numero di rappresentanti della sez. B nel Consiglio è stabilito dall'allegato 1 del DPR 169/2005.

Nota bene:

Suggerimenti per favorire le candidature

1) L'art 3 comma 12 recita: "le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione ". La candidatura è atto personale che necessita della formalizzazione per iscritto.

2) Si presume che la norma — comma 18, art. 3 DPR 169/2005 - che considera "candidato" ogni iscritto all'Albo in assenza di candidature formali, valga anche nel caso che il numero di candidature presentate sia insufficiente rispetto ai posti disponibili nel Consiglio. Pertanto, ove vi fossero degli Ordini in cui il numero dei candidati non raggiunge il numero dei componenti del Consiglio, i voti sulla scheda per nominativi corrispondenti ad iscritti all'albo, costituirebbe espressione valida di voto.

E. Costituzione del seggio elettorale

Ai fini dello svolgimento del voto elettronico, per le votazioni in modalità telematica o mista, presso ciascun Consiglio dell'Ordine Territoriale oltre al seggio in presenza è istituito anche un seggio telematico, accessibile da remoto mediante le credenziali assegnate a ciascun avente diritto, con modalità informatiche che garantiscano i principi di segretezza e libertà di partecipazione al voto. Il seggio telematico è raggiungibile anche attraverso il sito dell'Ordine Territoriale con un link appositamente predisposto per il sistema di votazione.

Nota bene:

Attestazioni di riservatezza e libertà del voto

Il voto è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica.

Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

Sulla scheda elettorale telematica va pertanto riportata la dicitura: "Il Sottoscritto con la seguente votazione dichiara di esercitare il suo diritto di voto in condizioni di assoluta riservatezza ed in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione".

Il seggio elettorale fisico deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la sicurezza sanitaria della commissione elettorale e degli elettori, la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. Nel caso di elezione mista il seggio in presenza sarà attivo successivamente alla chiusura del seggio telematico, in giorni distinti e secondo le date stabilite e comunicate con l'avviso di indizione. L'apertura complessiva dei seggi, telematico e in presenza, seguirà quanto indicato nell'art. 3 commi 14, 15 e 16 del DPR 169/2005.

F. Formulazione della scheda elettorale

Le schede elettorali cartacee sono predisposte dal Consiglio dell'Ordine in un unico modello, devono riportare un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere ripartite per sezioni A



e B, e devono essere timbrate e firmate dal Presidente del seggio immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

Le schede elettorali telematiche sono predisposte sul sistema di votazione (*cf. Allegato 8*) in maniera analoga con un numero di possibilità di preferenze pari a quello dei Consiglieri da eleggere ripartite per sezioni A e B. La scheda elettorale telematica deve riportare la dichiarazione del votante che attesta la segretezza e la libertà del voto (cfr. Nota in paragrafo 5)

Per una corretta formulazione della scheda elettorale cartacea e telematica si precisa quanto segue:

Il DPR 169/2005 all'art. 2 indica la composizione dei consigli territoriali che sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi Albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

I predetti Consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato A I del citato DPR 169/2005, ovvero prevedendo un numero di Consiglieri iscritti alla sez B proporzionale al numero di iscritti all'Albo di tale sezione.

La scheda elettorale deve, a norma del comma I), art. 3 del DPR 169/2005, prevedere un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere.

Ogni iscritto all'Albo, in base all'art. 2, comma 3 del DPR 169/2005, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza, può votare l'intero Consiglio.

Ne consegue che possono verificarsi i seguenti casi:

- A) **Albo privi di iscritti alla Sez. B.** La scheda conterrà un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere, in base all'art. 2, comma I) del DPR 169/2005, senza necessità di ulteriori precisazioni.
- B) **Albo con iscritti alla Sez. B.** La scheda conterrà un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere ripartite tra quelle destinate ai Consiglieri rappresentanti la Sez. A e quelle destinate ai Consiglieri rappresentanti la Sez. B.

Nell'eventualità che non pervengano candidature da parte di iscritti alla Sez. B, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile (ai sensi dell'art. 3, comma 18 del DPR 169/2005). Ne consegue che, in tal caso, sarà opportuno integrare presso il seggio fisico o telematico l'elenco dei candidati alla Sez. A con i nominativi di tutti gli iscritti all'Albo della Sez. B, precisando che ciò viene effettuato per il combinato disposto dai commi 12) e 18) dell'art. 3 del DPR 169/2005.

G - Procedura di votazione. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione e conformemente all'art. 3 commi 14, 15 e 16 del DPR 169/2005. Nel caso di modalità mista il voto telematico precede il voto in presenza.

Voto telematico Il voto telematico può essere espresso da ciascun iscritto avente diritto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, nei giorni stabiliti dal Consiglio dell'Ordine Territoriale dedicati al voto telematico. È responsabilità del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione per procedere al voto telematico. L'eventuale



carenza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non determina compromissione della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

L'avente diritto al voto riceverà alla sua mail nota al sistema informativo SIDAF le credenziali per accedere al voto elettronico (ID e password) con un link per accedere alla piattaforma per il voto.

Lo stesso link sarà presente anche sul sito internet dell'Ordine Territoriale; ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza. Il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.

L'ordine territoriale di appartenenza nella impostazione della votazione telematica come nelle linee guida Polyas in allegato (**cf. Allegato 8**) inserirà nella lista elettorale tutti coloro che sono regolarmente iscritti all'Albo aventi diritto al voto, ad eccezione di coloro che sono sospesi dall'esercizio dell'attività professionale

Nota bene

Corretta identificazione dell'elettorato attivo e passivo

la regolarità di iscrizione ai sensi della normativa vigente, L. 3/76, mod. 152/92 e dal DPR 137/2012 è determinata dall'assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione dall'esercizio professionale.

L'art. 41 della L. 3/76 e smi, prevede che "Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge".

La sospensione o la radiazione è una sanzione disciplinare che viene inflitta all'iscritto in seguito a procedimento disciplinare (art. 47 L. 3/76 e smi); in particolare ricordiamo che "nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi a/ consiglio di disciplina".

A seguito delle modifiche introdotte con il DPR 137/2012, i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi sono obbligati a stipulare idonea assicurazione (art. 5) e a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 7); la violazione di detti obblighi costituisce illecito disciplinare.

L'accertamento dell'illecito disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione, così come per i casi di morosità, deve avvenire ad opera del Consiglio di Disciplina attraverso la normale procedura di apertura di un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 47 L. 3/76 e smi» audizione dell'incolpato.

Pertanto l'iscritto che non è stato oggetto di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione è elettorale attivo e passivo.

G1. Piattaforma informatica per il voto. I Consigli degli Ordini Territoriali, per la gestione tecnica del seggio telematico e delle operazioni elettorali telematiche ai fini dello svolgimento delle elezioni ai sensi del presente Regolamento, possono utilizzare la piattaforma informatica selezionata dal Consiglio Nazionale mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso i costi del servizio di votazione elettronica sono a carico del CONAF. La piattaforma selezionata dal Consiglio Nazionale con delibera 204 del 29 aprile 2021, messa a disposizione gratuitamente per gli ordini territoriali è Polyas GmbH, con sede in Marie-Calm-Straße 1-5, 34131 Kassel. Polyas mette a



disposizione del CONAF una struttura di supporto e un referente tecnico che collaborerà con le Commissioni elettorali per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, curerà l'assistenza nel periodo elettorale ai Consigli dell'ODAF, al CONAF, alle Commissioni Elettorali Territoriali oltre che all'aggiornamento e alla manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato a portare a termine le procedure elettorali.

Il sistema di voto telematico deve rispettare le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, in relazione alla tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, con standard di sicurezza informatica certificati al livello europeo; in particolare il sistema assicura la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili e la garanzia di integrità dei dati, con previsione di un *backup* di sicurezza di tutte le operazioni nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679.

Al termine di ciascuna tornata di voto telematico, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno della votazione telematica, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e rende disponibile alla Commissione Elettorale Territoriale apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi e l'elenco di coloro che hanno espresso il voto telematicamente e che, pertanto, hanno già esercitato il loro diritto di voto.

G2. Voto in presenza

Il voto in presenza segue sempre quello telematico; potranno votare al seggio fisico solo coloro che non hanno votato in maniera telematica come risultante dal rapporto di verbalizzazione messo a disposizione dalla piattaforma informatica recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi e l'elenco di coloro che hanno espresso il voto telematicamente e che, pertanto, hanno già esercitato il loro diritto di voto.

Nel caso di votazione mista il seggio fisico è aperto in prima votazione per otto ore al giorno — nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 9,00 alle ore 22,00 - per il giorno dopo quello dedicato al voto telematico.

Il numero dei voti espressi dal seggio telematico, acquisito dalla Commissione Elettorale Territoriale, unitamente al numero di voti espressi nel seggio in presenza, viene determinato ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*,

La votazione è valida se ha votato almeno la metà degli aventi diritto,

In tal caso il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le operazioni di voto, informando tempestivamente il CONAF dell'esito della prima votazione e pubblicando sul portale istituzionale del Consiglio dell'Ordine Territoriale

I Consigli degli Ordini Territoriali in cui il *quorum* non è stato raggiunto provvedono a dare notizia della seconda tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

Il seggio è aperto in seconda votazione per otto ore al giorno per i quattro giorni feriali immediatamente consecutivi. Le modalità di voto ed il numero di giorni da riservare eventualmente alla votazione in presenza sono scelte con apposita deliberazione dal Consiglio dell'ordine che le indica nella delibera di indizione delle elezioni



La votazione è valida se ha votato almeno un quarto degli aventi diritto, sommando i voti telematici a quelli in presenza.

I Consigli degli Ordini Territoriali in cui il *quorum* non è stato raggiunto neanche alla seconda tornata elettorale, provvedono a dare notizia della terza tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

Il seggio è aperto in terza votazione per otto ore al giorno per i cinque giorni feriali immediatamente consecutivi.

La votazione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti, sommando i voti telematici a quelli in presenza.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale dichiara chiusa la votazione.

Le operazioni di voto durante le quali viene richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio sono le seguenti operazioni del voto in presenza:

- a) Identificazione dell'elettore (tramite documento di identità o per conoscenza diretta da parte di appartenente al Seggio)
- b) Ammissione al voto con fornitura della scheda elettorale riportante un numero di righe pari a quello dei candidati da eleggere.

Nel seggio fisico e telematico deve essere disponibile l'elenco dei candidati.

c) Voto (l'elettore vota in segreto. All'uopo appare sufficiente garantire nella sede di voto la necessaria privacy qualora non sia possibile allestire una cabina vera e propria).

d) Immissione della scheda chiusa nell'Urna.

e) Annotazione a cura degli scrutatori dell'avvenuta votazione sul registro degli aventi diritto al voto.

Il seggio deve rimanere chiuso dalle 22,00 alle 9,00.

Nota bene:

Tempi di apertura dei seggi elettorali

I riferimenti temporali ai tempi di apertura e chiusura dei seggi elettorali indicati nel presente paragrafo per la seconda e terza votazione sono stati già ridotti della metà (da 8 giorni a 4, per la seconda votazione, e da 10 giorni a 5, per la terza), rispetto a quanto indicato nel comma 14 de dell' art. 3 del DPR 169/2005, tenuto conto che il successivo comma 15 dispone che i tempi della seconda e terza votazione sono ridotti della metà negli Ordini con meno di tremila iscritti, ipotesi da applicare a tutti i Consigli Provinciali del nostro Ordine.

H) Spoglio delle schede votate

Al termine della prima votazione dopo due giorni di apertura di seggio per otto ore consecutive al giorno e dopo la sua chiusura, il Presidente del seggio accerta sulla base delle risultanze dei registri elettorali il raggiungimento del quorum. In caso di raggiungimento rinvia lo spoglio al giorno successivo alle ore 9.00 e provvede alla chiusura dei locali del seggio mantenendovi tutto il materiale elettorale.

In caso di non raggiungimento del quorum i risultati elettorali non vengono scaricati dalla piattaforma e, nel caso di votazione mista il Presidente del seggio sigilla le schede cartacee votate non scrutinate entro un plico per la successiva archiviazione e rinvia alla seconda votazione a



decorrere dal giorno successivo. In maniera analoga si comporta alla fine del quarto giorno della seconda votazione.

Le operazioni di spoglio iniziano sempre il giorno successivo la chiusura delle operazioni di voto, qualora sia stato raggiunto il quorum previsto nel caso di prima o seconda votazione, in ogni caso dopo la terza votazione

Nel caso di elezioni telematiche i risultati elettorali vengono scaricati dal sistema dalla commissione elettorale.

Nel caso di elezioni miste i risultati elettorali della votazione telematica vengono sommati ai risultati elettorali della votazione in presenza.

In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità il maggiore di età.

La maggioranza dei componenti il Consiglio deve essere costituita da iscritti all' Albo non aventi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, secondo quanto disposto dall' art. 10 L.7 gennaio 1976 n.3 e L. 10 febbraio 1952 n. 152: da ciò consegue che i candidati non aventi rapporto di lavoro dipendente hanno la preferenza fino al raggiungimento della maggioranza del numero dei membri del Consiglio.

Nota bene

Ipotesi di schede elettorali allo spoglio

1. La scheda con numero di votati inferiore al numero degli eleggibili può essere considerata valida limitatamente ai voti espressi (in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato nel parere reso in sede consultiva il 18 aprile 2005). Nel caso di votazione telematica il sistema dà la possibilità di concludere la votazione in maniera positiva anche esprimendo un numero di preferenze inferiori rispetto ai consiglieri da eleggere

2. L'eventuale occupazione del rigo destinato al Consigliere della sez. B con nome di appartenente alla sez. A viene considerato non apposto in base al comma 1) dell'art. 3 DPR 169/2005: "Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti ai Consiglieri da eleggere". Il voto va indicato scrivendo nome e cognome del candidato.

Nella votazione telematica tale possibilità è preclusa in quanto si possono esprimere solo le preferenze dei candidati presenti nei rispettivi elenchi per la sezione A e per la sezione B

3. Qualora non vi sia neppure un voto per gli iscritti alla Sez. B dell'Albo, il posto in Consiglio riservato al rappresentante della Sez. B viene assegnato al primo dei non eletti della Sez. A

4. Eventuali indicazioni di voto mancanti del nome possono essere ritenute valide qualora sia chiara ed inequivoca la volontà dell'elettore di votare quel candidato (assenza di potenziali omonimie o di nomi simili e confondibili). Appare opportuno che i criteri adottati nello scrutinio in questi casi siano enunciati nel verbale delle operazioni elettorali.

Nella votazione telematica tale possibilità è preclusa in quanto si possono esprimere le preferenze richiamando i nominativi dei candidati presenti nei rispettivi elenchi per la sezione A e per la sezione B in ordine alfabetico.

Delle operazioni di voto elettorale deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti il seggio (*cf. Allegato 4*).



I) Risultati delle elezioni. Proclamazione degli eletti.

Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sommando i voti del seggio telematico a quelli del seggio in presenza.

Il Presidente del seggio al termine dello scrutinio proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia secondo il modello in allegato (*cfr allegato 5*). Il Presidente del Consiglio uscente, esplicando l'ultimo atto del suo mandato, entro otto giorni dalla proclamazione convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche. La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione all'Albo. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

L'insediamento del Consiglio dell'Ordine Territoriale avverrà successivamente alla proclamazione degli eletti e in data non antecedente la scadenza naturale del mandato del Consiglio uscente dell'Ordine Territoriale. Il consiglio uscente dell'Ordine Territoriale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

Nota bene

Eleggibilità dei Consiglieri in carica

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 [4] *"I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive"*,

1. Consiglieri che stanno completando con la attuale consiliatura il loro primo mandato, possono candidarsi per le prossime elezioni (2021-2025), e non potranno, se eletti, candidarsi per quelle successive (2025-2029), per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi;
2. Consiglieri che stanno completando con la attuale consiliatura il loro secondo mandato consecutivo, non possono candidarsi per le prossime elezioni (2021-2025) per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi, ma potranno candidarsi per quelle successive (2025-2029),
3. per il conteggio dei mandati consecutivi, sono comunque da considerarsi valide anche le consigliature svolte in modo parziale (per dimissioni o per subentro);
4. sono da considerarsi comunque mandati consecutivi anche nel caso un iscritto abbia ricoperto la carica di consigliere in più Ordini territoriali, ovvero sia nel caso di trasferimenti in altri Ordini territoriali, sia nel caso di fusioni di Ordini territoriali.



Appendice Riferimenti normativi

Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»

(Art. 31)

Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate ((con regolamento del)) consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.
3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Legge 3/76 come modificata dalla L 152/1992

Art. 10.

Composizione del consiglio dell'ordine

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 14.

Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.



((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

Art. 19.

Assemblea per l'elezione del consiglio

1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

5.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

7.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

8.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54.

Art. 20.

Costituzione di nuovi ordini

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. **(3)**

Art. 55.

Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

omissis

In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005)

Art. 1

Ambito di applicazione

[1] Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano **agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali**, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.



Art. 2

Composizione dei consigli territoriali

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

[2] I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento:

[3] I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

[4] I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

[5] Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3

Elezione dei consigli territoriali

[1] L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

[2] Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

[3] L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

[4] L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

[5] In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli



ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

[6] Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

[7] È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

[8] Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

[9] Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

[10] L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

[11] L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

[12] Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

[13] Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

[14] Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.



[15] I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

[16] Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00.

Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

[17] Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

[18] Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

[19] In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

[20] Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4

Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

[1] Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

[2] Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

“Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematica e in presenza per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali” pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia del 31 Maggio del 2021

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce la procedura di elezione con modalità telematica dei consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, quale misura urgente in materia di tutela della salute, in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti del contenuto della delega di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con legge n. 176 del 18 dicembre 2020.

2. Le previsioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni in materia elettorale della L. 3/1976 e L. 152/1992 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni, derogandovi esclusivamente nei limiti del contenuto della delega di cui agli articoli 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica da parte degli aventi diritto, in tutto o in parte, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Per tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 luglio 2005, e successive modifiche e integrazioni.



Art. 2 - Elezione dei Consigli territoriali

1 - Determinazione della modalità elettorale. Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza secondo le procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 8 luglio 2005, previa verifica e attestazione della sussistenza di condizioni di sicurezza nello svolgimento delle operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente disposizione di legge o regolamentare in vigore. È possibile sostituire totalmente la votazione in presenza con la votazione telematica solo in situazioni straordinarie che rendono impossibile qualsiasi affluenza ai seggi. Il voto telematico precede il voto in presenza.

La scelta della modalità di voto telematico e la individuazione dei giorni da riservare alla votazione in presenza viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

2 - Fissazione della data di indizione delle elezioni. Il Consiglio dell'Ordine Territoriale, anche in modalità di videoconferenza, almeno cinquanta giorni prima della sua naturale scadenza, delibera la fissazione della data di avvio della procedura elettorale che costituisce la indizione delle elezioni.

Con la stessa deliberazione identifica i giorni riservati al voto telematico e i giorni riservati al voto in presenza e nomina la Commissione elettorale che sovrintende alle operazioni di voto. Per la composizione della Commissione elettorale si fa rinvio alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 8 luglio 2005, e successive modifiche e integrazioni.

3 - Avviso di convocazione. L'avviso di convocazione delle elezioni viene spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione al domicilio digitale dell'iscritto a mezzo PEC o per mezzo di posta raccomandata a tutti gli iscritti all'albo aventi diritto, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione. L'avviso è, altresì, inviato entro il predetto termine, al CONAF per la pubblicazione sul Portale Istituzionale CONAF. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Per i consigli dell'Ordine con un numero maggiore di cinquecento iscritti in luogo dell'avviso di convocazione a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata la notizia della convocazione può essere pubblicata almeno in un giornale, anche on line, per due volte consecutive.

L'avviso di convocazione oltre alle informazioni di cui all'art 3 comma 4 del DPR 169/2005 deve contenere l'indicazione delle modalità di voto per le singole giornate di votazione. Il voto elettronico precede quello in presenza.

4 – Candidature. Le candidature vanno inviate a mezzo PEC al consiglio dell'Ordine Territoriale fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'Ordine Territoriale ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio telematico ed il seggio fisico per l'intera durata delle elezioni.

La Commissione Elettorale Territoriale acquisisce, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, le candidature corredate da dichiarazione del candidato attestante:

- a) stato giuridico professionale (dipendente/non dipendente);
- b) di non avere svolto la funzione di consigliere dell'Ordine Territoriale nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;



c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;

d) di non avere alcuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell'Ordine Territoriale secondo quanto previsto dall'art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Non sono ammesse candidature prive di tali dichiarazioni.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

5 - Costituzione del seggio elettorale. In funzione della scelta delle modalità di voto di cui al comma 1 ed ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Consigli dell'Ordine Territoriale con modalità telematica è costituito, nel caso di votazioni in modalità telematica o mista, presso ciascun Consiglio dell'Ordine Territoriale oltre al seggio in presenza anche un seggio telematico, accessibile da remoto mediante le credenziali assegnate a ciascun avente diritto, con modalità informatiche che garantiscano i principi di segretezza e libertà di partecipazione al voto.

In questo caso il seggio in presenza sarà attivo successivamente alla chiusura del seggio telematico, in giorni distinti e secondo le date stabilite e comunicate con l'avviso di indizione.

L'apertura complessiva dei seggi, telematico e in presenza, seguirà quanto indicato nell'art. 3 commi 14, 15 e 16 del DPR 169/2005.

6 - Il voto: principi generali. Il voto è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica. Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

7 - Procedura di votazione. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 3. Il voto telematico precede il voto in presenza.

Il voto telematico può essere espresso da ciascun iscritto avente diritto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, nei giorni stabiliti dal Consiglio dell'Ordine Territoriale dedicati al voto telematico. È responsabilità del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione per procedere al voto telematico. L'eventuale carenza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non determina compromissione della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Previa autenticazione sul sito internet dell'Ordine Territoriale o sul Sito Istituzionale del CONAF, ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e, dopo il riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo attraverso i dati presenti sul SIDAF, può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza. Il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.



8 - Piattaforma informatica per il voto. I Consigli degli Ordini Territoriali, per la gestione tecnica del seggio telematico e delle operazioni elettorali telematiche ai fini dello svolgimento delle elezioni ai sensi del presente Regolamento, possono utilizzare la piattaforma informatica selezionata dal Consiglio Nazionale mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. In tal caso i costi del servizio di votazione elettronica sono a carico del CONAF.

L'operatore economico incaricato si impegna a mettere a disposizione del CONAF una struttura di supporto e un referente tecnico che collaborerà con le Commissioni elettorali per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, curerà l'assistenza nel periodo elettorale ai Consigli dell'ODAF, al CONAF, alle Commissioni Elettorali Territoriali oltre che all'aggiornamento e alla manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato a portare a termine le procedure elettorali.

Il sistema di voto telematico di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, in relazione alla tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, con standard di sicurezza informatica certificati al livello europeo; in particolare il sistema assicura la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili e la garanzia di integrità dei dati, con previsione di un *backup* di sicurezza di tutte le operazioni nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679.

Al termine di ciascuna tornata di voto telematico, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno della votazione telematica, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e rende disponibile alla Commissione Elettorale Territoriale apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi e l'elenco di coloro che hanno espresso il voto telematicamente e che, pertanto, hanno già esercitato il loro diritto di voto.

Il numero dei voti espressi dal seggio telematico, acquisito dalla Commissione Elettorale Territoriale, unitamente al numero di voti espressi nel seggio in presenza, ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*, è immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Consiglio dell'Ordine Territoriale e inviato al CONAF.

Al termine della prima tornata di voto, il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale accerta preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il *quorum* prescritto, dichiarando, in tal caso, chiuse le operazioni di voto; egli informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il CONAF.

I Consigli degli Ordini Territoriali in cui il *quorum* non è stato raggiunto provvedono a dare notizia della seconda tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

I Consigli degli Ordini Territoriali in cui il *quorum* non è stato raggiunto neanche alla seconda tornata elettorale, provvedono a dare notizia della terza tornata elettorale mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale dichiara chiusa la votazione.

9 - Operazioni di scrutinio. Alle ore 9.00 del giorno successivo la chiusura delle operazioni di voto il presidente della Commissione Elettorale Territoriale assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio



pubblico dei voti in presenza e, con l'assistenza dell'operatore tecnico di cui al comma 7 accede ai risultati del voto telematico, redigendo apposito verbale recante gli esiti delle votazioni e la proclamazione degli eletti.

Il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale trasmette, entro la medesima giornata, al Consiglio dell'Ordine territoriale, al CONAF e al Ministero della Giustizia il verbale di cui al comma precedente.

10 - Risultati delle elezioni. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sommando i voti del seggio telematico a quelli del seggio in presenza.

L'insediamento del Consiglio dell'Ordine Territoriale avverrà successivamente alla proclamazione degli eletti e in data non antecedente la scadenza naturale del mandato del Consiglio uscente dell'Ordine Territoriale. Il consiglio uscente dell'Ordine Territoriale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

Articolo 3 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento elettorale non attua alcuna modifica né formale, né interpretativa, né sostanziale rispetto alle disposizioni in materia elettorale della Legge 3/76 e della Legge 152/1992 e alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni, derogandovi esclusivamente nei limiti del contenuto della delega di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica da parte degli aventi diritto.

Per tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le elezioni dei Consigli degli Ordini Territoriali, da indirsi nei termini previsti per legge, l'applicazione delle procedure elettorali introdotte dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio dell'Ordine Territoriale con propria deliberazione adottata nel termine di cui al precedente articolo 2 comma 1.

3. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino del Ministero di Giustizia.

Allegati

Allegato 1 Facsimile Delibera per l'indizione delle elezioni;

Allegato 2 Facsimile Schema di avviso delle elezioni;

Allegato 3 Facsimile di candidatura;

Allegato 4 Facsimile Schema Verbale delle operazioni di seggio;

Allegato 5 Schema questionario per CONAF e Ministero Giustizia;

Allegato 6 DPR 169/2005;

Allegato 7 Regolamento elettorale bollettino n° 10 Ministero di Giustizia del 31/5/2021;

Allegato 8 Linee guida Piattaforma Elettorale Polyas.